SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. **156.**

Regolamento recante proroga del termine previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia di specializzazioni valide per i concorsi di accesso alla dirigenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 74 del predetto decreto il quale dispone che limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore dello stesso decreto la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine;

Ritenuto di prorogare per un ulteriore biennio la possibilità di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria con la specializzazione in una disciplina affine;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 2000;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Su proposta del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il periodo di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 34

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».

Si riporta il testo dell'art. 74:

«Art. 74 *(Equipollenze ed affinità).* — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si veda in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si veda nella nota al titolo.

00G0204

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 aprile 2000, n. **157.**

Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477 con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo»;

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venir meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito cooperativo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11;

i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;

l) determinare i criteri e le modalità operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento previsto all'articolo 6, comma 4.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. A detti interventi vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicura-

zione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale contributo può essere incrementato, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera *a)*, con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *b)*, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera *c)*, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarietà da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito ooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

5. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera *d)*, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del credito cooperativo.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

7. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

8. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza, sono devolute all' assicurazione generale obbligatoria.

9. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza delle sopra citate forme di previdenza, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato, da ciascun datore di lavoro, tenuto alla contribuzione alle predette forme di previdenza, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera *a)*, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 11, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2) e lettera *b)*, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concernerà, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai comma 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), superiori a 37 ore e 15 minuti annui procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000; e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2). le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi procapite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato con il criterio specifico di un trecentosessantesimo della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati un'indennità *una tantum*, d'importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento), che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. Nel caso di omissione dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996.

Art. 12.

Trasferimento di rapporti attivi e passivi

Entro 3 mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita - secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 - al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Art. 13.

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14.

Scadenza

Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo», disciplinato dal presente regolamento, scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 8, 9, 10 e 11.

Art. 15.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è così formulato:

«Art. 17. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è così formulato:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c);*

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'aplicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del teoro all'impegno di spesa correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sosttoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; puo altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge.

Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rileva illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione.

È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è così formulato:

«In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,5 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, reca: «Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno presso l'Istituto superiore di sanità».

— L'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica) è così formulato:

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistsche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima, data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono:

a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;

b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica nel limite massimo di quattro anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni, previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e, gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996 n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588 e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino, alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124, del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477:

«1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— L'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 5 *(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)*. — 1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

a) carichi di famiglia;

b) anzianità;

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79».

Nota all'art. 11:

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Per il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, vedi in note alle premesse».

00G0206

DECRETO 28 aprile 2000, n. **158.**

Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del

reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro. di cui all'articolo 9;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera *a)*, con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera *c)*, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera *d)*, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera *a)*, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2) e lettera *b)*, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità:

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di zerogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, compresi tra la cessazione deI rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare

tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12.

Trasferimento di rapporti attivi e passivi

Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Art. 13.

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14.

Scadenza

Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 15.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 172-bis

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è così formulato:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è così formulato:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c);*

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome; attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ecu stabilito dalla normativa comunitaria per l'aplicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spesa correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; puo altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge.

Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rileva illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione.

È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è così formulato:

«In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,5 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, reca: «Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno presso l'Istituto superiore di sanità».

— L'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica) è così formulato:

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento

pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistsche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima, data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono:

a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314, del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;

b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica nel limite massimo di quattro anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni, previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e, gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996 n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588 e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino, alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124, del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477:

«1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— L'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 5 *(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese).* — 1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei creteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

a) carichi di famiglia;

b) anzianità;

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79».

Nota all'art. 11:

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Per il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, vedi in note alle premesse».

00G0205

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 maggio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Wasilewski Alexandra, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Wasilewski Alexandra di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminarice del 5 maggio 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 24 marzo 1992 dalla sig.ra Wasilewski Alexandra, nata a Oppeln (Germania) il giorno 8 novembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A7185

DECRETO 31 maggio 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad eseguire le operazioni di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1998, anche presso due sale operatorie del blocco di cardiochirurgia e chirurgia vascolare.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del 9 novembre 1999 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, intesa ad ottenere l'autorizzazione a poter utilizzare, nell'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, due sale operatorie del blocco di cardiochirurgia e chirurgia vascolare, insistenti nell'ambito dell'azienda ospedaliera di che trattasi;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 15 maggio 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, possono essere eseguite anche presso le due sale operatorie fatte oggetto di verifica da parte dell'Istituto superiore di sanità, facenti parte del blocco di cardiochirurgia e chirurgia vascolare, dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale in data 19 maggio 1998.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma, 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A7640

DECRETO 1° giugno 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator». (Decreto A.I.C./UACII/22/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319»;

Visto il decreto con il quale la società Parke Davis è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Xarator» (atorvastatina);

Visto il provvedimento UAC/II/561/99 del 23 dicembre 1999;

Visti i pareri dell'11-12 gennaio 2000, del 25-26 gennaio 2000 e dell'8-9 febbraio 2000 con i quali la Commissione unica del farmaco, ha armonizzato il riassunto delle caratteristiche del prodotto di tutte le specialità medicinali a base di statine commercializzate in Italia;

In attesa dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 12 della direttiva 93/39/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 5.1. - Proprietà farmacologiche - del riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale XARATOR (atorvastatina) è inserito il seguente periodo: «In aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina ß e trigliceridi», già inserito al punto 4.1. - Indicazioni terapeutiche - dal quale viene conseguentemente eliminato.

Art. 2.

Il foglio illustrativo della specialità medicinale di cui in premessa deve essere modificato con le indicazioni riportate all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A7600

DECRETO 1º giugno 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipobay». (Decreto A.I.C./UAC/27/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319»;

Visto il decreto con il quale la società Bayer S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lipobay» (cerivastatina);

Visti i pareri dell'11-12 gennaio 2000, del 25-26 gennaio 2000 e dell'8-9 febbraio 2000 con i quali la Commissione unica del farmaco, ha armonizzato il riassunto delle caratteristiche del prodotto di tutte le specialità medicinali a base di statine commercializzate in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4.1. - Indicazioni terapeutiche - del riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale LIPOBAY (cerivastatina) è così modificato: «Lipobay è indicato in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria (tipo Iia e Iib) che non abbiano risposto adeguatamente ad un idoneo trattamento dietetico».

Art. 2.

Il foglio illustrativo della specialità medicinale deve essere modificato con le indicazioni riportate all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A7601

DECRETO 1º giugno 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stativa». (Decreto A.I.C./UAC/26/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319»;

Visto il decreto con il quale la società Chiesi farmaceutici è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Stativa» (cerivastatina);

Visti i pareri dell'11-12 gennaio 2000, del 25-26 gennaio 2000 e dell'8-9 febbraio 2000 con i quali la Commissione unica del farmaco, ha armonizzato il riassunto delle caratteristiche del prodotto di tutte le specialità medicinali a base di statine commercializzate in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4.1. - Indicazioni terapeutiche - del riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale STATIVA (cerivastatina) è così modificato: «Stativa è indicato in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria (tipo Iia e Iib) che non abbiano risposto adeguatamente ad un idoneo trattamento dietetico».

Art. 2.

Il foglio illustrativo della specialità medicinale deve essere modificato con le indicazioni riportate all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A7602

DECRETO 1° giugno 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipitor». (Decreto A.I.C./UAC/23/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319»;

Visto il decreto con il quale la società Warner Lambert Consumer Healthcare è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lipitor» (atorvastatina);

Visto il provvedimento UAC/II/561/99 del 23 dicembre 1999;

Visti i pareri dell'11-12 gennaio 2000, del 25-26 gennaio 2000 e dell'8-9 febbraio 2000 con i quali la Commissione unica del farmaco, ha armonizzato il riassunto delle caratteristiche del prodotto di tutte le specialità medicinali a base di statine commercializzate in Italia;

In attesa dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 12 della direttiva 93/39/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 5.1. - Proprietà farmacologiche - del riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale LIPITOR (atorvastatina) è inserito il seguente periodo: «In aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina ß e trigliceridi», già inseriti al punto 4.1. - Indicazioni terapeutiche - dal quale viene conseguentemente eliminato.

Art. 2.

Il foglio illustrativo della specialità medicinale di cui in premessa deve essere modificato con le indicazioni riportate all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A7603

DECRETO 1° giugno 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Totalip». (Decreto A.I.C./UAC/24/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319»;

Visto il decreto con il quale la società Laboratori Guidotti S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Totalip (atorvastatina);

Visto il provvedimento UAC/II/561/99 del 23 dicembre 1999;

Visti i pareri dell'11-12 gennaio 2000, del 25-26 gennaio 2000 e dell'8-9 febbraio 2000 con i quali la Commissione unica del farmaco, ha armonizzato il riassunto delle caratteristiche del prodotto di tutte le specialità medicinali a base di statine commercializzate in Italia;

In attesa dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 12 della direttiva 93/39/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 5.1. - Proprietà farmacologiche - del riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale TOTALIP (atorvastatina) è inserito il seguente periodo: «In aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina ß e trigliceridi», già inseriti al punto 4.1. - Indicazioni terapeutiche - dal quale viene conseguentemente eliminato.

Art. 2.

Il foglio illustrativo della specialità medicinale di cui in premessa deve essere modificato con le indicazioni riportate all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A7604

DECRETO 1° giugno 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torvast». (Decreto A.I.C./UAC/25/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer italiana S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Torvast» (atorvastatina);

Visto il provvedimento UAC/II/561/99 del 23 dicembre 1999;

Visti i pareri dell'11-12 gennaio 2000, del 25-26 gennaio 2000 e dell'8-9 febbraio 2000 con i quali la Commissione unica del farmaco, ha armonizzato il riassunto delle caratteristiche del prodotto di tutte le specialità medicinali a base di statine commercializzate in Italia;

In attesa dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 12 della direttiva 93/39/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 5.1. - Proprietà farmacologiche - del riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale TORVAST (atorvastatina) è inserito il seguente periodo: «In aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina ß e trigliceridi», già inseriti al punto 4.1. - Indicazioni terapeutiche - dal quale viene conseguentemente eliminato.

Art. 2.

Il foglio illustrativo della specialità medicinale di cui in premessa deve essere modificato con le indicazioni riportate all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A7605

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo «Fysioterapeut» conseguito in Danimarca dalla sig.ra Christa Gottlieb Scheffler;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per la quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Fysioterapeut» conseguito a Copenaghen (Danimarca) in data 30 gennaio 1998, dalla sig.ra Christa Gottlieb Scheffler, nata a Glostrup (Danimarca) il 23 maggio 1972, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A7576

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Grave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1° ottobre 1983, i decreti ministeriali 3 agosto 1993, 16 febbraio 1998 e 20 marzo 1998, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal consorzio volontario per la tutela dei vini «Friuli Grave» intesa ad ottenere modifiche al quinto comma dell'art. 8 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il testo del quinto comma dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1998, successivamente integrato con decreto ministeriale 20 marzo 1998, è sostituito per intero dal testo appresso riportato:

«L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è:

a) obbligatoria per i vini designati come "riserva", "superiore" e "novello";

b) facoltativa per i vini e le tipologie di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera *a)*.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

Il dirigente: ANASTASIA

00A7596

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 1° giugno 2000.

Applicazione transitoria della legge «Marcora» per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 25 luglio 1986, di con-

certo con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale concernente le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge n. 49/1985;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 luglio 1986, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente i criteri per la determinazione del valore delle quote di proprietà delle società finanziarie partecipanti al capitale sociale delle cooperative;

Viste le deliberazioni del C.I.P.I. in data 19 dicembre 1985, 12 febbraio 1987 e 31 gennaio 1992, recanti direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative;

Vista la nota in data 24 luglio 1998, n. 6278 con la quale la Commissione europea esprime parere favorevole in ordine a nuovi interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione da attuare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997, indicando alcune condizioni e limitazioni;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dal citato art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997 ai fini di una revisione della legge 27 febbraio 1985, n. 49, non è stato emanato a seguito della ricusazione del visto, disposta dalla Corte dei conti con deliberazione n. 13/2000 emessa dalla sezione del controllo nell'adunanza del 27 gennaio 2000;

Considerato che la legge 27 febbraio 1985, n. 49, è tuttora vigente e che alla stessa sono applicabili le predette condizioni e limitazioni;

Considerato che il lungo periodo di inoperatività della citata legge n. 49/1985 ed il conseguente stato di difficoltà delle categorie interessate rendono necessario direttive all'amministrazione affinché la stessa possa provvedere in ordine alle esigenze emerse, applicando la disciplina tuttora vigente, in attesa di quella che sarà emanata a seguito della reiterazione del citato decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997, ovvero delle eventuali norme che sono in discussione in sede parlamentare;

Ritenuto che dette direttive trovano fondamento nelle determinazioni comunicate dalla Commissione europea con la nota 24 luglio 1998, n. 62787, lasciano impregiudicate tutte le osservazioni sollevate dalla Corte dei conti con la predetta deliberazione n. 13/2000 e consentono all'amministrazione di intervenire nuovamente in un comparto caratterizzato da notevoli problematiche economiche e sociali;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di altra normativa disciplinante la materia ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2000, le cooperative di produzione e lavoro aventi i requisiti di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e sue successive modificazioni, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 17 della legge medesima, con le limitazioni ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

La partecipazione delle società finanziarie ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al capitale di rischio delle cooperative deve essere inferiore al cinquanta per cento. In presenza di utili di bilancio delle cooperative partecipate, le società finanziarie hanno diritto ad un dividendo superiore fino a due punti a quello deliberato dall'assemblea per gli altri soci. Qualora, in presenza di utili di bilancio, l'assemblea deliberi di non distribuire i dividendi ai soci ordinari, le società finanziarie hanno comunque diritto ad un dividendo pari al due per cento del capitale sottoscritto e versato.

Art. 3.

Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio di cui all'art. 2, si considerano il capitale sociale sottoscritto dai soci, ivi compresi i soci tecnico-amministrativi, le persone giuridiche e i soci sovventori, dalle riserve e dai prestiti sociali. Il capitale sociale deve costituire non meno del cinquanta per cento del suddetto capitale di rischio.

Art. 4.

Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative possono essere rilevate dai soci a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente, e comunque ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione.

Art. 5.

Le società finanziarie valutano accuratamente il progetto e le prospettive finanziarie della cooperativa al fine di garantire l'efficacia degli interventi. Tali interventi devono essere coerenti con la normativa comunitaria vigente.

Art. 6.

La presente direttiva; che si applica alle domande di contributo presentate dalle società finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva medesima, sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il Ministro: LETTA

00A7637

DECRETO 12 giugno 2000.

Nomina del commissario straordinario delle società Morando S.p.a, Sa.Mec. Bongioanni S.r.l., Softec Bongioanni S.r.l., Fomb Commerciale S.r.l., Laterforni S.r.l.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 2000 col quale il dott. Enrico Stasi è stato nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Gruppo Bongioanni S.p.a., BPK S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l, Fomb-Officine meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb-Bongioanni Impianti S.r.l., Bongioanni servizi S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza delle società sopra citate;

Visto il decreto in data 15 maggio 2000 con il quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per le società Morando S.p.a., Sa.Mec. Bongioanni S.r.l., Softec Bongioanni S.r.l., Fomb commerciale S.r.l., Laterforni S.r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nelle procedure sopra elencate ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105 comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Morando S.p.a., Sa.Mec. Bongioanni S.r.l., Softec Bongioanni S.r.l., Fomb commerciale S.r.l., Laterforni S.r.l è nominato commissario il dott. Enrico Stasi nato a Torino il 18 ottobre 1944 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 9 giugno 2000 per le società Gruppo Bongioanni S.p.a., BPK S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb-Bongioanni impianti S.r.l., Bongioanni servizi S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Cuneo;

alla camera di commercio di Cuneo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Torino;

al comune di Marene (Cuneo);

al comune di Fossano (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 giugno 2000

Il Ministro: LETTA

00A7636

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wyeth Lederle già Cyanamid Italia, unità di Catania. (Decreto n. 28228).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Wyeth Lederle già Cyanamid Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 settembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 giugno 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wyeth Lederle già Cyanamid Italia, con sede in Aprilia (Roma), unità di Catania (NID 9819CT0023), per un massimo di cinquanta unità lavorative, per il periodo dal 2 giugno 1998 al 1° dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 2 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7051

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione dell'8 ottobre 1970 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Grosseto, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Considerato che la predetta commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Grosseto alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Grosseto sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996 N. 608, PER LA PROVINCIA DI GROSSETO

COLTURE	*Giornate/ettaro*	
	pianura	collina-mont.
Girasole irriguo	9	13
Girasole asciutto, cereali, leguminose (grano, avena, orzo, segale, favetta da seme, lupini e legumi da seme)	5	8
Patate, carciofi	25	35
Granoturco, sorgo da granella	8	12
Colture industriali (pomodoro, tabacco, ricino)	60	65
Barbabietola da zucchero	9	15
Cipolla (meccanizzata)	25	30
Vivaio	220	250
Orto	200	250
Colture in serra	440	500
Prato artificiale - erbaio	10	12
Prato naturale	4	7
Pascolo	1	1
Vigneto specializzato	60	90
Oliveto specializzato	35	45
Viti e olivi consociati a piante erbacee	40	50
Frutteto specializzato	70	90
Castagneto da frutto	/	10
Pineta da pinoli	13	/
Tartufi	30	30
Bosco	5	8

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Equini	5
Bovini da latte	9
Bovini da carne	6
Ovini e caprini	2
Suini	4
Apicoltura (per arnia)	1

ELENCO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNI DI PIANURA

Grosseto - Orbetello - Magliano in Toscana - Follonica - Castiglione della Pescaia - Gavorrano - Scarlino - Campagnatico - Capalbio.

COMUNI DI COLLINA E MONTAGNA

Monte Argentario - Isola del Giglio - Roccastrada - Civitella Paganico - Cinigiano - Massa Marittima - Sorano - Scansano - Semproniano - Pitigliano - Manciano - Seggiano - Santa Fiora - Roccalbegna - Castellazzara - Casteldelpiano - Arcidosso - Montieri.

00A7623

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 15 e 29 aprile 1971 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Salerno, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Vista la deliberazione del 14 marzo 1997 della predetta commissione provinciale con la quale ha proceduto per la provincia di Salerno alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 13 luglio 1971;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Salerno sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996 N. 608, PER LA PROVINCIA DI SALERNO

COLTURE	*Giornate/ettaro*				
	1ª ZONA	2ª ZONA	3ª ZONA	4ª ZONA	5ª ZONA
Arboree.					
Actinidia	85	95	85	85	90
Agrumeto	80	90	80	85	85
Albicocco pieno campo	75	90	75	85	85
Albicocco coltura protetta	150	150	150	150	150
Castagno da frutto	45	50	45	50	50
Ciliegio	90	90	90	90	90
Ficheto	40	40	40	40	40
Fragola coltura protetta	570	570	570	570	570
Lamponi, more e mirtilli	540	540	540	540	540
Limoneto	90	130	90	100	100
Loto	45	45	45	45	45
Noccioleto	50	55	50	50	55
Noceto	45	45	45	45	45
Oliveto	55	65	55	50	65
Pereto e meleto	75	80	75	80	80
Pescheto coltura protetta	150	150	150	150	150
Pescheto pieno campo	90	95	90	95	95
Pioppeto	10	10	10	10	10
Susino	70	75	70	75	75
Vigneto specializzato	110	110	110	110	110
Vivaio	425	425	425	425	425
Erbacee:					
Ortive in pieno campo con raccolta meccanica (fagioli, piselli, pomodori, patate, cipolle, spinaci, etc.)	15	15	15	15	15
Asparago pieno campo	80	80	80	80	80
Asparago coltura protetta	150	150	150	150	150
Basilico, prezzemolo e sedano pieno campo	65	65	65	65	60
Basilico, prezzemolo e sedano coltura protetta	130	130	130	130	125
Broccolo, cavolbroccolo e broccoletti	70	75	70	70	75
Aglio, cipolla, scalogno (raccolta a mano)	60	60	60	60	60
Cavolfiore	65	55	65	65	55
Mais, grano tenero e duro	10	10	10	10	10
Cetriolo pieno campo	100	100	100	100	100
Cetriolo coltura protetta	150	150	150	150	150
Cocomero, anguria e melone pieno campo	60	60	60	60	60
Cocomero, anguria e melone coltura protetta	130	130	130	130	130
Fagiolo	25	25	25	25	25
Fagiolini a portamento ridotto pieno campo	100	100	100	100	100
Fagiolini a portamento ridotto coltura protetta	150	150	150	150	150
Fagiolo e fagiolini rampicanti su sostegno	35	40	35	40	40
Fave, pisello e altre leguminose da granella	40	40	40	40	40
Finocchio	70	70	70	70	70
Insalate pieno campo	80	80	80	80	80
Insalate coltura protetta	150	150	150	150	150
Melanzana pieno campo	150	150	150	150	150
Melanzana coltura protetta	270	270	270	270	270
Ortive da sovescio	10	10	10	10	10

Patate	50	50	50	50	50
Peperone pieno campo	100	100	100	100	100
Peperone coltura protetta	200	200	200	200	200
Pomodoro indeterminato con sostegni pieno campo	250	250	250	250	250
Pomodoro indeterminato con sostegni coltura protetta	320	320	320	320	320
Pomodoro determinato senza sostegni	80	60	75	70	70
Spinacio, bieta da costa e altre ortive da taglio o da fittone (rucola, ravanello, etc.) pieno campo	60	60	60	60	60
Spinacio, bieta da costa e altre ortive da taglio o da fittone (rucola, ravanello, etc.) coltura protetta	100	100	100	100	100
Zucchine pieno campo	90	90	90	90	90
Zucchine coltura protetta	150	150	150	150	150
Tabacco verde	90	70	90	70	70
Tabacco secco	160	140	160	140	140
Floreali:					
Rosa, gerbera, gladiolo, iris, crisantemo, garofano, bocca di leone	700	700	700	700	700
Foraggere:					
Erba medica, erbaio, etc.	15	15	15	15	15

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*				
Bovini da latte	10	10	10	10	10
Bovini da ingrasso	8	8	8	8	8
Bufalini	10	10	10	10	10
Ovini e caprini	1	2	1	2	2
Suini	2	2	2	2	2
Equini	5	5	5	5	5

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLA COLTURA E PER CIASCUN CASO DI BESTIAME PER LA PROVINCIA DI SALERNO

RIPARTIZIONE DELLA PROVINCIA IN ZONE

Prima zona: Agro Nocerino - Angri - Ricigliane - Castel San Giorgio - Cava de' Tirreni - Corbara - Nocera Inferiore - Nocera Superiore - Pagani - Roccapiemonte - San Marzano sul Sarno - Sant'Egidio del Monte Albino - San Valentino Torio - Sarno - Scafati - Siano;

Seconda zona: Costiera Amalfitana - Amalfi - Atrani - Cetara - Conca dei Marini - Furore - Maiori - Minori - Positano - Ravello - Scala - Tramonti - Vietri sul Mare;

Terza zona: Piana del Sele e Valle del Picentino - Agopoli - Albanella - Altavilla - Silentina - Battipaglia - Bellizzi - Campagna - Capaccio - Castiglione dei Genovesi - Eboli - Giffoni Sei Casali - Giffoni Valle Piana - Giungano - Mercato San Severino - Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella - Olevano sul Tusciano - Pontecagnano - Salerno - San Cipriano Picentino - San Mango Piemonte - Serre;

Quarta zona: Vollo del Diano - Atena Lucana - Buonabitacolo - Casalbuono - Monte San Giacomo - Montesano sulla Marcellana - Padula - Polla - Sala Consilina - San Pietro al Tanagro - San Rufo - Sant'Arsenio - Sassano - Teggiano;

Quinta zona: i restanti comuni.

00A7624

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica al comunicato recante il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.18041-XV.J(2059) del 17 febbraio 2000, pubblicato alla pag. 67, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, dove è scritto: «... dalla ditta *Guangzhou Gunflak Fireworks I/E Co. ...*», leggasi: «... dalla ditta *The Brothers Pyrotechnics Inc. ...*».

00A7641

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «Santa Teresa di Gesù Bambino», in Rizziconi

Con decreto del Ministero dell'interno in data 25 maggio 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «Santa Teresa di Gesù Bambino», con sede in Rizziconi (Reggio Calabria).

00A7645

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 giugno 2000

Dollaro USA	0,9524
Yen giapponese	100,92
Dracma greca	336,65
Corona danese	7,4607
Corona svedese	8,2360
Sterlina	0,63160
Corona norvegese	8,2240
Corona ceca	36,122
Lira cipriota	0,57468
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,69
Zloty polacco	4,2013
Tallero sloveno	206,9664
Franco svizzero	1,5648
Dollaro canadese	1,4011
Dollaro australiano	1,5855
Dollaro neozelandese	2,0310
Rand sudafricano	6,6216

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A7713

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lescol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 289 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale LESCOL:

«20 mg capsule» 28 capsule;

A.I.C. n. 029163019;

«40 mg capsule» 14 capsule;

A.I.C. n. 029163021.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., strada statale 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeudiche.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeudiche della specialità medicinale «Lescol».

Le indicazioni terapeudiche ora approvate sono le seguenti: «Lescol» è indicato in aggiunta alla dieta, in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7613

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primesin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 290 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale PRIMESIN:

«20 mg capsule» 28 capsule;

A.I.C. n. 029416031;

«40 mg capsule» 14 capsule;

A.I.C. n. 029416043.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., strada statale 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeudiche.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeudiche della specialità medicinale «Primesin».

Le indicazioni terapeudiche ora approvate sono le seguenti: «Primesin» è indicato, in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolomia primaria quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipaxan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 291 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale LIPAXAN:

«20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 029199015;

«40 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 029199027.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., via F. Testi n. 330, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeudiche.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeudiche della specialità medicinale «Lipaxan».

Le indicazioni terapeutiche ora approvate sono le seguenti: «Lipaxan» è indicato in aggiunta alla dieta, in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7611

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinvacor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 293 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale SINVACOR:

«20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027209028;

«10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027209016;

«40 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 027209042.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp Dohme S.p.a., via G. Fabbroni n. 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeudiche.

«Sivacor» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolestorolemia primaria inclusa a ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea trasluminale).

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi e aumenta i livelli di HDL.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7614

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 295 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale LIPONORM:

«20 mg compresse» 10 compresse;
A.I.C. n. 027228028;

«10 mg compresse» 20 compresse;
A.I.C. n. 027228016;

«40 mg compresse rivestite» 10 compresse;
A.I.C. n. 027228030.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini n. 112, Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche.

«Liponorm» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi e aumenta i livelli di HDL.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7617

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medipo»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 297 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale MEDIPO:

«20 mg compresse» 10 compresse;
A.I.C. n. 028370029;

«10 mg compresse» 20 compresse;
A.I.C. n. 028370017;

«40 mg compresse rivestite» 10 compresse;
A.I.C. n. 028370043.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., via San G. Cottolengo n. 15, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche.

«Medipo» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi e aumenta i livelli di HDL.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7615

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 299 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale SIVASTIN:

«20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027208026;

«10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027208014;

«40 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 027208040.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare n. 47, Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche.

«Sivastin» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi e aumenta i livelli di HDL.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zocor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 301 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale ZOCOR:

«20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027216023;

«10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027216011;

«40 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 027216035.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni n. 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche.

«Zocor» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi e aumenta i livelli di HDL.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aplactin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 302 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale APLACTIN:

«20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027786021;

«10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027786019;

«40 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027786033.

Titolare A.I.C.: Mead Johnson S.p.a., via P. di Dono n. 73, Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Aplactin».

Le indicazioni terapeutiche ora approvate sono le seguenti.

«Aplactin» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta alla malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

per la prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante la dieta ipocolesterolemizzante.

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7607

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selectin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 303 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale SELECTIN:

«20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027297011;

«10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027297023;

«40 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027297035.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Selectin».

Le indicazioni terapeutiche ora approvate sono le seguenti.

«Selectin» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta alla malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

per la prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante la dieta ipocolesterolemizzante.

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pravaselect»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 304 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale PRAVASELECT:

«20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027309018;

«10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027309020;

«40 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027309032.

Titolare A.I.C.: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi n. 3, Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Pravaselect».

Le indicazioni terapeutiche ora approvate sono le seguenti.

«Pravaselect» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta alla malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

per la prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante la dieta ipocolesterolemizzante.

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7608

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanaprav»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 305 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale SANAPRAV:

«20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 029371022;

«10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 029371010;

«40 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 029371034.

Titolare A.I.C.: Sankyo Pharma Italia S.p.a., via Montecassiano n. 157, Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche;

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Sanaprav».

Le indicazioni terapeutiche ora approvate sono le seguenti.

«Sanaprav» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta alla malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

per la prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante la dieta ipocolesterolemizzante.

È, altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo: in aggiunta alla dieta riduce i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7609

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prasterol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 306 del 3 aprile 2000

Specialità medicinale PRASTEROL:

«20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027776018;

«10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027776020;

«40 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027776032.

Titolare A.I.C.: Ist. Farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo l'Ema n. 7, Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: revisione indicazioni terapeutiche.

Si dispone la revisione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Prasterol».

Le indicazioni terapeutiche ora approvate sono le seguenti.

«Prasterol» è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolomia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminaee);

per la prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante la dieta ipocolesterolemizzante.

È altresì, inserito al punto 5, proprietà farmacologiche, del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il seguente periodo, in aggiunta alla dieta riduce i livelli di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A7610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modificazioni della disciplina di produzione del formaggio a D.O.P. «Parmigiano Reggiano».

Si comunica che il Consorzio del formaggio «Parmigiano Reggiano» ha presentato, in qualità di soggetto legittimato, istanza intesa ad ottenere la modifica della disciplina di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrato con regolamento CEE n. 1107 del 12 giugno 1996.

In particolare l'istanza concerne l'adeguamento del regolamento disciplinante l'alimentazione delle vacche da latte adottato nel 1989 mediante semplificazione del procedimento descrittivo in genere, inserimento di valori percentuali di sostanza secca dei foraggi consentiti, formulazione di un corretto razionamento, introduzione delle principali caratteristiche che devono essere possedute dalle acque di bevanda, definizione del rapporto foraggi/mangime, modalità di distribuzione degli alimenti, riformulazione degli elenchi dei foraggi, dei sottoprodotti freschi e conservati e dei mangimi vietati.

Con la medesima domanda di modifica della disciplina oggetto di registrazione comunitaria, il soggetto istante chiede che siano esplicitati gli usi locali, leali e costanti, mediante il loro inserimento nelle norme regolamentari relative alla conservazione del latte alla stalla, la raccolta dello stesso e la sua preparazione in caseificio.

Pur essendo diretta la richiesta in argomento a rafforzare il legame con il territorio, a rendere più adeguate le procedure interessanti l'alimentazione del bestiame e ad introdurre la formalizzazione, in norma regolamentare, del processo di raccolta e di conservazione del latte alla stalla e della sua preparazione in caseificio, si ritiene opportuno, prima di esprimere le valutazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'inoltro della domanda di modifica ai servizi della commissione europea, che siano soddisfatte le esigenze di pubblica evidenza nei confronti di quanti possano vantare interessi meritevoli di tutela.

Si comunica pertanto che il testo integrale delle modifiche richieste al disciplinare di produzione del formaggio a D.O.P. «Parmigiano Reggiano», registrato con regolamento CEE n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, presentato con istanza dal consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, è depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex divisione VI, ufficio qualità e tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G., via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Chiunque possa dimostrare di avere un interesse a prendere visione delle modifiche richieste ed eventualmente a trarne copia, nel rispetto della disciplina applicabile, può farne oggetto di domanda in carta libera, diretta all'ufficio sopra indicato, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali osservazioni sulle modifiche in argomento potranno essere presentate al predetto ufficio nel termine sopra indicato.

L'esame e la valutazione delle stesse, ove pervenute, rientrano nell'esclusiva competenza del predetto ufficio.

00A7597

Rettifica al comunicato recante il passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di un immobile sito in Ravenna, località Massa Castello.

Fermo restando quant'altro riportato nel compendio del decreto n. 7414 in data 12 ottobre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1999, a pag. 13, nel rigo n. 6 di detto compendio leggasi: «foglio 136» anziché «foglio 126».

00A7642

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e del regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo nonché per i trasferimenti e la mobilità interna emanato con decreto rettorale n. 5554 del 1º giugno 1999, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare - F08B Chirurgia plastica.

Tipologia di impegno didattico scientifico: «per quanto riguarda l'attività di ricerca è richiesta capacità di promuovere e realizzare ricerche di alta qualità nei settori delle discipline di base propedeutiche alla chirurgia plastica. Per quanto riguarda la didattica è richiesta capacità di svolgere i compiti relativi alla disciplina nel curare lo sviluppo della scuola di specializzazione annessa alla disciplina, avvalendosi di una personale esperienza acquisita a livello preferibilmente di direttore, nonché di svolgere i compiti relativi all'insegnamento anche in altre scuole di specializzazione. Per quanto riguarda infine l'attività assistenziale è richiesta capacità di promozione ed organizzazione clinica con comprovata responsabilità ed autonomia, prevalentemente nell'ambito della patologia chirurgica della cute e nell'ambito della chirurgia estetica ricostruttiva».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13, 1º comma, numero da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni

dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza nonché il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da:

a) curriculum dell'attività didattica e scientifica, nonché il *curriculum* dell'attività clinico-assistenziale;

b) pubblicazioni richieste oltre all'elenco delle stesse;

c) ogni titolo che il candidato ritenga rilevante ed elenco ditali titoli. L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 responsabile del procedimento è la sig.ra Pierangela Sacchi, funzionario amministrativo in servizio presso la ripartizione personale docente - Tel. 0382/504232.

00A7644

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 2 giugno 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3060).». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2000).

Nell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 33, prima colonna, dove è scritto: «2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 3011 del 21 ottobre 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. *303* del 21 dicembre 1999, nei primi due periodi è soppressa la parte da "le parole" a "conseguentemente".», leggasi: « 2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 3011 del 21 ottobre 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. *3032* del 21 dicembre 1999, nei primi due periodi è soppressa la parte da "le parole" a "conseguentemente".

00A7646

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 883 del 20 dicembre 1999 del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Coplixol"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 18 del 24 gennaio 2000).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* redatto nella forma sopra riportata, sia nel sommario che a pag. 12, nonché nel testo, ovunque compaia la parola «*Coplixol*», leggasi: «*Clopixol*».

00A7647

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 3 9 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77